



COMUNE DI BRENDOLA

Provincia di Vicenza

Piazza Marconi n. 1 - 36040 – BRENDOLA

Tel. 0444/400727 - Fax 0444/401099

P.IVA: 00318760246

ORIGINALE

Ordinanza n. 27

Responsabile del Procedimento:

Brendola, 17-03-2020

ORDINANZA DEL SINDACO

**Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE A SCOPO
PRECAUZIONALE PER MITIGAZIONE RISCHIO DIFFUSIONE
"CORONAVIRUS" COVID - 19 - DIVIETO DI ACCESSO AI PARCHI
PUBBLICI E AI CIMITERI.**

IL SINDACO

VISTE:

- le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Corona virus (Covid19), emanate in particolare dal Ministero della Salute e dalla Regione del Veneto;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19» e in particolare l'art. 3;
- la legge 23 agosto 1988, n. 400;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute 25 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (Covid-19)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (Covid-19)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020;

- l'ordinanza del Ministro della Salute 21 febbraio 2020, recante «Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020;
- le ordinanze adottate dal Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia e con il Presidente della Regione del Veneto, rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e in data 22 febbraio 2020;
- altresì, le ordinanze adottate dal Ministro della Salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto, in data 23 febbraio 2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- la successiva nota del 24/02/2020 prot. 87906 della Regione Veneto avente per oggetto "Chiarimenti applicativi in merito all'ordinanza contingibile ed urgente del Ministero della Salute, recante Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019";
- inoltre, l'ordinanza adottata dal Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Liguria, in data 24 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il DPCM 01/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01381) pubblicato in [GU Serie Generale n.52 del 01-03-2020](#);
- il DPCM 08/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522) pubblicato in [GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020](#);
- il DPCM 09/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio comunale. (20A01558) pubblicato in [GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020](#);
- il DPCM 11/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio comunale in [GU Serie Generale 2020](#);

RILEVATO che tra le misure previste per il contenimento della diffusione del virus dei decreti su richiamati v'è l'invito a "rimanere nelle proprie abitazioni" e non uscire da casa se non per ragioni di lavoro, per necessità (es. per fare la spesa ecc...), per motivi di salute (es. farmacia ecc...);

DATO ATTO che tra i comportamenti non vietati tassativamente vi è la possibilità individuale di poter espletare un po' di attività motoria pur nel rispetto delle distanze da mantenere tra le persone (distanza "droplet" di almeno 1 metro);

ATTESO CHE tale facoltà viene esercitata in modo quasi contemporaneo dalla cittadinanza realizzando in numerose parti del paese delle vere occasioni di aggregazione o affollamento di persone, tali da non rispettare i divieti previsti dalla normativa vigente su riportata;

CONSIDERATO opportuno limitare la possibilità di frequentare aree e luoghi pubblici di facile concentrazione (assembramento) di persone, al fine di evitare momenti di contatto ravvicinato come occasioni per veicolare il Corona Virus;

RITENUTO di operare in tal senso inibendo l'accesso alle seguenti aree pubbliche:

- Parco pubblico Via Mascagni;
- Parco pubblico Via Santa Bertilla;
- Parco pubblico Via Giovanni Paolo II;
- Parco pubblico Via dei Platani;
- Parco pubblico Via G.Dalla Chiesa;
- Parco pubblico Via G.B.Vico;
- Parco pubblico Scuole Medie;

- Piattaforma in Piazza del Donatore;
- Parcheggio campo da calcio capoluogo
- Parco pubblico Via Sansovino;
- Parco pubblico Via Martiri delle Foibe;
- Parco pubblico di San Vito;
- Parco pubblico di San Valentino;
- Cimitero del capoluogo e di San Vito (aperti solo per tumulazioni);

FATTO SALVO l'obbligo di rispettare eventuali ulteriori disposizioni che siano emanate da parte degli organismi sovraordinati preposti alla tutela della salute pubblica (Ministero della Salute, Regione del Veneto);

VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, con particolare riferimento all'art. 50, che espressamente prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti siano adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, e all'art. 54;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

per le motivazioni in premessa citate:

1. il **divieto di accesso fino al 3 aprile 2020** alle seguenti aree pubbliche:

- Parco pubblico Via Mascagni;
- Parco pubblico Via Santa Bertilla;
- Parco pubblico Via Giovanni Paolo II;
- Parco pubblico Via dei Platani;
- Parco pubblico Via G.Dalla Chiesa;
- Parco pubblico Via G.B.Vico;
- Parco pubblico Scuole Medie;
- Piattaforma in Piazza del Donatore;
- Parcheggio campo da calcio capoluogo
- Parco pubblico Via Sansovino;
- Parco pubblico Via Martiri delle Foibe;
- Parco pubblico di San Vito;
- Parco pubblico di San Valentino;
- Cimitero del capoluogo e di San Vito (aperti solo per tumulazioni);

2. il **divieto di assembramento fino al 3 aprile 2020** nelle restanti parti del territorio comunale, specificando che anche nell'uso della viabilità pedonale ordinaria deve essere sempre mantenuta la distanza minima di un metro;

AVVERTE

Che l'inosservanza del suddetto divieto, Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punita ai sensi dell'art. 4 c. 2 del D.P.C.M. 08/03/2020, ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (arresto fino a 3 mesi e ammenda fino a 206 euro)

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

DISPONE

Che sia demandata agli operatori del Corpo di Polizia Locale nonché agli agenti ed ufficiali delle altre Forze dell'Ordine, il compito di far rispettare la presente ordinanza;

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;

La notifica del presente atto alla:

- Collettività, a mezzo pubblicazione all'Albo Pretorio, con idonei avvisi da collocare sui cancelli di accesso ai parchi pubblici comunali, sui cancelli di ingresso ai cimiteri, e pubblicato sul sito istituzionale dell'ente;

L'invio del presente atto a:

- al Comando di Polizia Municipale per quanto di competenza;
- al locale Comando Carabinieri di Brendola per quanto di competenza;
- all'Ufficio Tecnico per conoscenza;
- Alla Prefettura di Vicenza.

IL SINDACO

BELTRAME BRUNO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa